

Cercherò di illustrarvi schematicamente il modo in cui ha operato il gruppo di lavoro, egregiamente coordinato dalla dott.ssa Casadonte, che è pervenuto alla stesura della regolamentazione del procedimento sommario per il nostro Tribunale, cristallizzata all'interno di un Protocollo, Protocollo che potrete scaricare direttamente dal sito della Camera Civile di Reggio Emilia.

Occorre anzitutto rilevare che il gruppo di lavoro presentava una composizione, per così dire "mista", avendovi aderito sia avvocati di appartenenza esclusiva al nostro Foro, prevalentemente, ma non solo, civilisti che magistrati. Detta circostanza ha avuto, un inevitabile ed evidente riflesso, dal punto di vista sostanziale, sul contenuto del documento definitivo.

Il nostro Protocollo risponde, infatti, ad un contemperamento di esigenze tra magistratura ed avvocatura, in quanto nasce da un confronto dialettico e costruttivo tra l'una e l'altra categoria.

Questo aspetto, che apparentemente può sembrare di poco conto e di scarso rilievo, è in realtà molto importante da sottolineare. Noi sappiamo benissimo, infatti, per averne esperienza diretta tutti i giorni nelle aule di giustizia, che il modo di intendere e di applicare il diritto varia profondamente a seconda che promani da chi sia solito svolgere attività difensiva ovvero da chi rivesta un ruolo giurisdizionale, con tutte le conseguenze che questo comporta.

Vi farò un esempio concreto a riprova di quanto sia vero quanto appena detto.

In uno dei nostri incontri di lavoro, si trattava di regolamentare la parte relativa all'assunzione della prova testimoniale in sede di espletamento dell'attività istruttoria. La dott.ssa Casadonte ha proposto di recepire l'articolo del Protocollo di Verona che così recita testualmente: "*La prova testimoniale richiede il giuramento del testimone, ma non è necessaria l'indicazione specifica dei capitoli*".

Cosa hanno rilevato alcuni avvocati? Hanno rilevato come la formulazione dell'articolo *de quo* fosse necessariamente da rivedere, in quanto, se non modificata, si sarebbe tradotta in un'evidente deroga al principio dispositivo delle parti, attribuendo al giudice un potere esorbitante rispetto a quello riconosciutogli *ex lege*, ossia un potere inquisitore.

La norma in parola è stata quindi così integrata: "*La prova testimoniale richiede il giuramento del testimone, ma non è necessaria nella verbalizzazione l'indicazione specifica dei capitoli*".

Con l'aggiunta della parola "verbalizzazione" si è voluto specificare che, mentre è indispensabile inserire i capitoli di prova nell'atto introduttivo – analogamente a quanto avviene nel rito del lavoro – non occorre ribadirli nel momento in cui viene interrogato il testimone e redatto il verbale.

Questo è un esempio molto semplice, ma chiarificatore di come abbiamo lavorato; abbiamo ragionato sui singoli articoli dei Protocolli presi ad esempio (Protocollo di Bologna e Protocollo di Verona), soppesando parola per parola, studiando gli orientamenti dottrinali e giurisprudenziali formati fino ad oggi sui singoli punti, soprattutto su quelli più controversi e, cosa più importante, non ci siamo limitati a recepire in modo acritico e passivo il lavoro svolto da altri, ma abbiamo realizzato un nostro progetto del tutto unico ed esclusivo – e questo lo dico con un certo orgoglio – valido per il Tribunale di Reggio Emilia.

Passo ora ad esaminare il Protocollo di Reggio Emilia, nella sua ossatura, nei suoi tratti essenziali.

Il nostro Protocollo si apre con una premessa, che si traduce in un auspicio: ossia che il procedimento sommario, di cui agli artt. 702 bis e ss c.p.c., possa divenire la modalità fruttuosa di svolgimento dei processi civili. Dopodichè vengono trattati una serie di argomenti.

Io ve ne illustrerò tre, vale a dire: 1) CAMPO DI APPLICAZIONE; 2) MATERIE; 3) PROPOSIZIONE DEL RICORSO.

Quanto al primo punto, ossia al **campo di applicazione**, come gruppo di lavoro abbiamo convenuto nel ritenere che, in considerazione della mancanza di un'espressa limitazione al riguardo, il procedimento sommario debba ritenersi applicabile oltre che alle azioni di condanna anche alle azioni di mero accertamento ed alle azioni costitutive.

Relativamente al secondo punto, ossia alle **materie**, come gruppo di lavoro abbiamo cercato di individuare degli elementi interpretativi che consentissero di fornire un'indicazione operativa all'utilizzo dell'istituto ed abbiamo distinto tre sottocategorie: a) questioni sottratte a procedimento

sommario; b) questioni astrattamente inidonee ad una trattazione sommaria; c) questioni astrattamente idonee ad una trattazione sommaria.

Vediamo di analizzarle singolarmente:

Questioni sottratte: Per ciò che concerne tali questioni, come gruppo di lavoro abbiamo convenuto nel ritenere che, in conformità a quanto previsto dall'art. 702 bis 1 co. c.p.c., l'unico limite generale al ricorso al procedimento sommario, sia costituito dalle cause nelle quali il Tribunale giudica in composizione monocratica, con espressa esclusione, dunque, delle fattispecie di cui all'art. 48 Ordinamento Giudiziario e 50 bis c.p.c., così come nei procedimenti in grado di appello, che sono disciplinati da autonoma regolamentazione, incompatibile con quella dettata per il procedimento sommario.

Questioni astrattamente idonee: Per ciò che riguarda tali questioni, abbiamo inserito all'interno del Protocollo una precisazione, ossia che il termine "sommario" si riferisce non alla cognizione, ma alle forme di svolgimento del processo. Non esiste, infatti, alcun richiamo alla nozione di cognizione sommaria, ovverosia, "probabilità" e "verosimiglianza".

Il procedimento sommario si configura, infatti, come procedimento speciale, a cognizione tendenzialmente piena, ma rispondente ad un modello di trattazione semplificata, utilizzabile per le cause semplici, vale a dire per quelle cause che non presentano una pluralità di questioni da risolvere, che non richiedono accertamenti complessi, che non necessitano di attività istruttorie di lunga indagine e numerose.

Abbiamo, quindi, inserito all'interno del Protocollo un'osservazione, ossia che l'idoneità di una causa ad un'effettiva trattazione sommaria deve essere verificata all'esito della costituzione del convenuto e della prima udienza, tramite la valutazione che il Giudice è chiamato ad operare ai sensi dell'art. 702 ter comma 3 c.p.c. (tale norma stabilisce che se il Giudice ritiene che le difese svolte dalle parti richiedono un'istruttoria non sommaria, con ordinanza non impugnabile, fissa l'udienza ex art. 183 c.p.c. ed, in tal caso, si applicano le disposizioni del libro II). Come gruppo di lavoro abbiamo espresso dunque l'auspicio che all'esito della prima udienza, salvo l'ipotesi in cui dovessero sorgere problemi in ordine alla *vocativo in ius*, sia il *thema decidendum* che il *thema probandum* siano già definitivamente fissati e, pertanto, non sia più possibile proporre nuove domande, nuove eccezioni e nuove istanze istruttorie. La prima udienza segnerebbe, dunque, un momento preclusivo.

Abbiamo, quindi, inserito all'interno del Protocollo un elenco esemplificativo delle cause compatibili con il rito sommario, ossia:

- cause documentali;
- cause con precedente istruttoria (si pensi ad un ATP che abbia snellito l'attività istruttoria, semplificandola) e i meriti possessori;
- cause bisognose di un solo mezzo di prova o di più mezzi di prova interdipendenti.

In particolare, per quanto riguarda le cause che richiedono l'acquisizione di prove costituenti, occorre, per potere applicare il procedimento sommario, che l'istruttoria sia breve ed agevole.

Si pensi ad esempio:

- prova testimoniale con pochi capitoli di prova e con pochi testi;
- CTU esperibile in tempi brevi (basti pensare al caso di un incidente stradale in cui la dinamica sia certa e si controverta solo dell'entità delle lesioni);
- Acquisizione di documenti e prove ex artt. 118, 210 e 213 c.p.c..

Questioni astrattamente inidonee: Per quanto attiene dette questioni, abbiamo ritenuto che siano inidonee ad una trattazione sommaria:

- le cause suscettibili di definizione con sentenza parziale;
- le cause bisognose di mezzi di prova sequenziali;
- le cause ove vi sia la presenza di una querela di falso.

Deve invece rimettersi alla valutazione del caso concreto l'ipotesi in cui sia stata presentata istanza di verifica. Al riguardo occorre però considerare che la procedura di verifica è regolamentata da una disciplina alquanto formalizzata e rigida, volta ad accertare la verità o falsità

di un documento; disciplina che mal si concilia con quelle caratteristiche di deformalizzazione ed ampia rimessione alla discrezionalità del giudice, che caratterizzano e connotano il procedimento sommario.

Abbiamo inoltre ritenuto che siano inidonee ad essere trattate con procedimento sommario le seguenti materie:

- cause *ex art.* 1137 c.c., relative all'impugnazione di delibere condominiali;
- cause *ex art.* 2378 c.c., relative ad impugnazione di delibere societarie, in quanto legate a fasi cautelari;
- cause *ex lege* 689/81 sulla depenalizzazione;
- cause in materia di alloggi ERP (edilizia residenziale pubblica) *ex L.* 1035/72;
- quelle soggette al rito del lavoro *ex artt.* 409 e ss c.p.c., in quanto disciplinate da un'autonoma regolamentazione, basata su oralità e celerità;
- quelle *ex art.* 617 c.p.c. (opposizione agli atti esecutivi) perché non impugnabili in appello.

Abbiamo espresso, poi, un elevato margine di dubbio circa la possibilità di utilizzare il procedimento sommario per le cause di locazione e minor margine di dubbio per le cause di opposizione all'esecuzione ed opposizione a d.i..

Poiché questi due ultimi argomenti sono stati oggetto di ampio dibattito e di accesa discussione all'interno del gruppo di lavoro, vi illustrerò sinteticamente le conclusioni cui siamo pervenuti.

Abbiamo esaminato la possibilità di opposizione a d.i. proposta con rito sommario.

La dott.ssa Casadonte ci ha fornito, al riguardo, un esempio molto utile, ossia quello di ipoteca iscritta sulla base di un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo nei confronti di debitore che sia tuttavia in possesso di quietanza di pagamento.

Poiché in questo caso la sospensione della provvisoria esecutorietà non sarebbe sufficiente ai fini della tutela, appare evidente l'utilità per l'opponente di potere introdurre un eventuale rito sommario, ma ad una condizione. Ossia a condizione di sapere che non gli sarà dichiarato inammissibile, perché altrimenti correrebbe il rischio che il decreto possa essere, per effetto della dichiarazione di inammissibilità del rito, dichiarato definitivo.

Pertanto abbiamo convenuto che, nel caso in cui si dovesse dichiarare l'inammissibilità del procedimento sommario, andrebbe comunque salvaguardata, la possibilità di mutamento del rito.

In dottrina e giurisprudenza, gli orientamenti sul punto non sono univoci. Tra i tanti cito, in dottrina ARIETA: il quale è contrario all'opposizione a d.i. con rito sommario; in giurisprudenza GUAGLIONE: il quale ammette il rito sommario per tutte le forme di opposizione (opposizione all'esecuzione, opposizione agli atti esecutivi, opposizione a d.i.).

Venendo alla nostra realtà, che è quella che ci sta più a cuore ed è quella di cui mi è stato chiesto di parlare, vi riporto la posizione del dott. Fanticini: il dott. Fanticini ritiene che non si ravvisano ragioni ostative alla proposizione di opposizione preventiva con le forme del procedimento sommario *ex artt.* 702 bis e ss. c.p.c.. Occorre tuttavia considerare che, nel caso in cui siano contemporaneamente avanzate contestazioni riguardanti:

- il diritto di procedere *in executivis* (art. 615 c.p.c.) e
- la regolarità formale degli atti prodromici o esecutivi (art. 617 c.p.c.)

il procedimento sommario non può essere impiegato per le opposizioni *ex art.* 617 c.p.c., perché, in forza dell'opzione sul rito effettuata dall'opponente, le parti avrebbero a disposizione un grado di giudizio (l'appello *ex art.* 702 quater c.p.c.) altrimenti non previsto.

Quindi, riassumendo la prassi del nostro Tribunale:

- OPPOSIZIONE A D.I.: SI' PROCEDIMENTO SOMMARIO
- OPPOSIZIONE ALL'ESECUZIONE: SI' PROCEDIMENTO SOMMARIO
- CAUSE DI LAVORO: NO PROCEDIMENTO SOMMARIO
- CAUSE LOCATIZIE: SI' PROCEDIMENTO SOMMARIO, con elevato margine di dubbio.

Per ciò che concerne il terzo punto, ossia la **proposizione del ricorso**, occorre, anzitutto, rilevare che la fase introduttiva del procedimento sommario non si differenzia sostanzialmente dalla fase

introduttiva del rito ordinario, se non fosse altro che per il fatto che la prima si introduce con ricorso e la seconda con atto di citazione.

Quanto al procedimento sommario, nel Protocollo di Reggio Emilia, abbiamo precisato che:

- 1) la redazione della nota di iscrizione a ruolo deve essere effettuata con diligenza, onde assicurare l'attribuzione alla sezione competente per materia;
- 2) l'atto introduttivo deve contenere tutti gli elementi di cui agli artt. 125 e 163 c.p.c. (tra cui l'avvertimento di cui all'art. 163, VII co. c.p.c.); ossia tutti gli elementi dell'atto di citazione, con la sola eccezione della fissazione della data di udienza;
- 3) l'atto introduttivo deve contenere, altresì, tutte le istanze istruttorie, in modo che in esso vi sia già una chiara, completa e definitiva indicazione delle predette istanze. Ciò in ragione della concentrazione del rito. Abbiamo poi precisato che, per motivi di univocità, dovrà evitarsi il richiamo ai punti della narrativa degli atti difensivi con mera premessa della formula "vero che";
- 4) al momento del deposito dell'atto introduttivo, il ricorrente predisporrà lo schema di decreto di fissazione di udienza allegato al Protocollo e tante copie del ricorso pari a quelle necessarie per la notifica con in calce il testo del decreto e riceverà comunicazione dell'ammontare delle marche da consegnare al momento del ritiro delle copie. Per il procedimento sommario, al momento dell'iscrizione, è necessaria una marca amministrativa di Euro 8 ed un contributo unificato pari alla metà del valore del contributo unificato che sarebbe necessario per la corrispondente causa radicata in via ordinaria;
- 5) a deposito avvenuto, la cancelleria predisporrà subito (sperando che questo subito non sia un'utopia) le copie ai fini della notifica, che verranno rilasciate ordinariamente dopo 4 gg. dalla data del decreto, previa consegna delle marche;
- 6) tutte le parti, in ragione della particolare natura del giudizio, depositeranno scambievolmente copia cartacea ed ottica dei documenti prodotti;
- 7) i fascicoli d'ufficio devono essere accessibili per i difensori delle parti che dovranno costituirsi entro 4 gg. dalla loro richiesta;
- 8) la cancelleria utilizzerà per i fascicoli d'ufficio un segno distintivo del fascicolo con nastro adesivo di colore diverso.

Tutte queste informazioni, estremamente mnemoniche, potranno essere ricavate dettagliatamente dal Protocollo.

* * *

Riassumendo che cos'è un Protocollo?: è un documento riepilogativo di una serie di proposte largamente condivise e tradotte in regole, regole lecite, in quanto rispettose della regolarità processuale dettata dal codice. Non è obbligatorio e non sono previste sanzioni qualora resti disapplicato. Vi è però la convinzione tra quanti hanno partecipato alla redazione del documento che tramite esso: i protagonisti del processo possano cooperare e dialogare in modo più sintetico, organizzato ed efficace; che alcune aporie o disfunzioni processuali possano venire eliminate o quanto meno attenuate; che le comunicazioni tra giudici ed avvocati, possano scorrere in modo più fluido e trasparente.